

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 maggio 2018

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019. (18A03333)

(GU n.112 del 16-5-2018)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, inoltre, l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 13, comma 5, in forza del quale l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è definito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II - prot. MAE00597392018-04-04 del 4 aprile 2018, con la quale e' stata confermata l'efficacia e la validita' anche per l'anno accademico 2018/2019, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2018-2020, definita dall'OCSE - DAC;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2018/2019, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afganistan  
Angola  
Bangladesh  
Benin  
Bhutan  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambogia  
Central African Republic  
Chad  
Comoros  
Congo Democratic Republic  
Djibouti  
Eritrea  
Ethiopia  
Gambia  
Guinea  
Guinea Bissau  
Haiti  
Kiribati  
Korea Dem. Rep.  
Lao People's Democratic Republic  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niger  
Rwanda  
Sao Tome & Principe  
Senegal  
Sierra Leone  
Solomon Islands  
Somalia  
South Sudan  
Sudan  
Tanzania  
Timor-Leste  
Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Zambia  
Zimbabwe

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla vigente normativa ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: Fedeli